

COMUNE DI ORNAVASSO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 09 maggio 2023

INDICE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Finalità del trattamento
- Art. 5 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali e tempo di conservazione
- Art. 6 - Funzionamento
- Art. 7 - Luogo della conservazione delle immagini
- Art. 8 - Comunicazione e diffusione dei dati
- Art. 9 - Interessati
- Art. 10 - Titolare del trattamento
- Art. 11 - Persone autorizzate ed incaricate al trattamento dei dati personali
- Art. 12 - Responsabile del trattamento
- Art. 13 - Diritti dell'interessato
- Art. 14 - Informativa di primo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR
- Art. 15 - Informativa di secondo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR
- Art. 16 - Responsabile del procedimento ex artt. 4,6 L. 241/1990
- Art. 17 - Pubblicazione del Regolamento sul sistema di videosorveglianza

Art. 1- Premessa

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (*GDPR*), del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 Aprile 2010 e delle Linee Guida n. 3 del 12 luglio 2019 emesse dall'*European Data Protection Board (EDPB)*.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dal Comune di Ornavasso nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Ornavasso.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) **Trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 n. 2 GDPR);
 - b) **Dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 n. 1 GDPR);
 - c) **Titolare del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, n. 7 GDPR);
 - d) **Incaricati del trattamento**: chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento (art. 29 GDPR);
 - e) **Responsabile del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, n. 8 GDPR);
 - f) **Interessato**: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

- g) **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **Diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **Dato anonimo:** il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **Banca dati:** il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Art. 4 - Finalità del trattamento

1. L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità:
 - a. tutela del patrimonio, prevenzione di atti di vandalismo, occupazione abusiva e danneggiamento a beni mobili ed immobili;
 - b. rilevazione dei flussi di traffico, in particolare delle targhe delle autovetture in uscita ed entrata nel territorio comunale;
 - c. protezione civile e sicurezza pubblica, rispetto del corretto svolgimento delle attività commerciali, della circolazione e della convivenza dei cittadini;
 - d. garanzia del controllo dei luoghi c.d. sensibili, tra cui plessi scolastici, parco giochi, luoghi interessati da afflussi consistenti come piazze e infrastrutture di trasporto pubblico e loro pertinenze;
 - e. l'impianto di videosorveglianza potrà essere impiegato - in conformità al punto 5.2 del Provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali - per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, del 24 novembre 1981 n. 689).

2. I dati raccolti per determinati fini non possono essere utilizzati per scopi diversi e/o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo esigenze di polizia e di giustizia.

3. L'utilizzo delle immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti è consentito soltanto qualora siano rispettati i requisiti di cui all'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

4. Le finalità sono comunque quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla L. 07.03.1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dalla L. 31.12.1996, n. 675 e disposizioni correlate, dall'art. 6, commi 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38.

Art. 5 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali e tempo di conservazione

1. I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi, sanciti dal Regolamento Europeo 2016/679, di liceità, di pertinenza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguibili. Pertanto:

- a. Le telecamere sono state installate in modo tale da limitare, quando non necessario, l'angolo visuale delle riprese evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti;
- b. Ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;

2. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a **sette** giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba rispondere ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria, o di Polizia Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev'essere valutato come eccezionale e, in ogni caso, la decisione può unicamente derivare dalla necessità scaturente da un evento già accaduto, o realmente imminente, oppure dall'esigenza di custodire o di consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o dalla Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

- a. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- b. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 6 – Funzionamento

1. Il sistema di videosorveglianza è gestito da una centrale operativa con funzioni di controllo e supervisione collocata presso l'ufficio POLIZIA LOCALE.

2. Le immagini videoriprese dalle telecamere sono trasmesse alla Centrale Operativa tramite collegamento via cavo.

3. Presso la Centrale Operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere e ingrandirle, se le telecamere prevedono questo tipo di funzione, soltanto nei casi regolati dal presente regolamento (art. 10, lett. g).

4. L'attività di videosorveglianza potrà essere svolta in concorso con le locali Centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in un'ottica di interconnessione agevolata, in generale, dall'ordinamento italiano e, in particolare, dall'Accordo della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 e dal D.P.R. n. 15 del 15 Gennaio 2018 (art. 12).

5. Il sistema non è collegato ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni.

6. Il trattamento sarà registrato con seguenti modalità:

a) Registrazione su server delle immagini video provenienti dalle telecamere sul territorio comunale.

7. Il monitor e il server adibito alla videoregistrazione devono essere collocati in modo tale da impedire la visione delle immagini a persone non autorizzate.

8. Tutti gli accessi dovranno essere documentati mediante annotazione in apposito registro.

Art. 7 - Luogo della conservazione delle immagini

1. Il server per la videoregistrazione digitale si trova nell'edificio comunale, all'interno di un locale chiuso a chiave ("sala di controllo"), a cui potranno accedere il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune (titolare del trattamento) e le persone autorizzate al trattamento, indicati al successivo art. 11, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

2. È ammesso l'accesso anche alla ditta fornitrice dell'impianto per eventuali interventi di manutenzione, riparazione e/o ripristino del sistema, dovutamente nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, come meglio specificato dall'art. 12 del presente Regolamento.

3. La sala di controllo è sistematicamente chiusa e sorvegliata nelle ore di apertura ed è ubicata in locali non accessibili e visibili al pubblico nella parte adibita al controllo.

4. Il titolare del trattamento e le persone autorizzate al trattamento adottano idonee cautele atte ad evitare assunzioni e/o rilevamento e/o altre operazioni inerenti i dati personali trattati dagli strumenti e/o impianti di videosorveglianza da parte di persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione e pulizia dei locali della sala di controllo.

Art. 8 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. I dati potranno essere comunicati soltanto ai soggetti espressamente incaricati o nominati come responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, previa richiesta scritta, a:

- ✓ locali Centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- ✓ Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. In ogni caso, la comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Ornavasso a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamentare.

4. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

Art. 9 - Interessati

1. I dati trattati appartengono ai soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Art. 10 - Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è il Comune di Ornavasso nella persona del Sindaco *pro tempore*, che:

- a) dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza volte ad impedire usi impropri dei dati;
- b) vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alla normativa che disciplina la materia del trattamento dei dati personali e della videosorveglianza;
- c) custodisce le password per l'utilizzo del sistema;
- d) impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte della ditta fornitrice ed incaricata alla manutenzione degli impianti;
- e) tiene un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare;
- f) può a sua volta incaricare ed autorizzare, ai sensi dell'art. 29 GDPR, altre persone, gerarchicamente sottoposte, impartendo tutte le istruzioni idonee ad impedire il rischio della perdita della riservatezza, della integrità e della disponibilità delle immagini videoregistrate.
- g) ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, l'incaricato del trattamento procederà, se possibile, agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti rispetto allo specifico scopo perseguito, nonché alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico, dovrà redigere annotazione compilando apposito registro. Le informazioni raccolte in caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale possono essere comunicate solo agli organi di Polizia e all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 - Persone eventualmente autorizzate ed incaricate al trattamento dei dati personali tramite utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. Il titolare del trattamento può autorizzare una o più persone al trattamento dei dati tramite l'utilizzo del sistema di videosorveglianza. Esse potranno avere gerarchie e poteri di accesso differenti in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite a ciascuna, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni, quali la registrazione, la copia, la cancellazione, l'ingrandimento, la selezione.

2. Ciascuna delle eventuali persone autorizzate:

- a) diverrà custode della password di accesso assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;

- b) potrà trattare i dati personali ai quali ha accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Sindaco con la lettera di autorizzazione consegnata ai sensi dell'art. 29 GDPR;
- c) nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei reati e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, dovrà scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;
- d) non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di procedimento penale.

Art. 12 – Responsabile del trattamento

1. Ai fini della fornitura, dell'efficienza e della manutenzione degli impianti, il Comune di Ornavasso si avvarrà della collaborazione esterna di una ditta specializzata, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento. Tale ditta sarà nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del punto 3.5 del Provv. dell'8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati ed ai sensi degli artt. 15, 17, 18, 21 GDPR. In particolare, dietro presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto di:

- a) Art. 15 GDPR: ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

1. le finalità del trattamento;
2. le categorie di dati personali in questione;
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
4. il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
6. il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato.

Quando la richiesta di un soggetto di voler ricevere una copia di una registrazione potrebbe ledere i diritti e le libertà di altri soggetti interessati, il titolare potrebbe decidere di non accogliere l'istanza, al fine di evitare che altri soggetti possano essere identificati; tale decisione può essere presa soltanto dove vi sia un interesse reale ed attuale contrapposto a quello del richiedente. In ogni caso, il titolare potrebbe utilizzare degli strumenti per coprire i volti di questi ultimi (ad esempio, tramite la modifica delle immagini, come *masking* o *scrambling*) (punto 6.2.1 delle Linee guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanate dall'*European Data Protection Board*).

b) Art. 17 GDPR: ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei seguenti motivi:

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
2. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragr. 1 GDPR, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 2 GDPR;
3. i dati personali sono stati trattati illecitamente.

Il diritto di ottenere la cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

c) Art. 18 GDPR: ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

1. il trattamento è illecito, l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
2. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento.

Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

L'interessato, che ha ottenuto la limitazione del trattamento, è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

d) Art. 21 GDPR: opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, interrompendo immediatamente la videoregistrazione, ovvero assicurando che l'area monitorata è così circoscritta da non coinvolgere i dati personali dell'interessato, né quest'ultimo ha possibilità di accedervi perché non abilitato a farlo (punto 6.2.2. delle Linee Guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanate dall'EDPB).

Il titolare può negare all'interessato l'esercizio del diritto di opposizione, se dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; in tal caso, le ragioni del titolare dovranno essere comunicate all'interessato senza ritardo.

Le suddette istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, il quale provvederà in merito entro i trenta giorni.

L'interessato può comunque inoltrare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'identità dell'interessato istante è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

Art. 14 – Informativa di primo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR

1. Il Comune di Ornavasso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 GDPR, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente all'accesso delle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere, attraverso appositi avvisi recanti la dicitura (punto 7.1 delle Linee Guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanate dall'EDPB):

“Area/territorio videosorvegliata/o”

Titolare: la registrazione è effettuata dal Comune di Ornavasso

Finalità: sicurezza e tutela del patrimonio

Base giuridica:

il trattamento è necessario per

- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico

- l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

- il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento.

Per avere conoscenza di ulteriori dettagli relative alla videosorveglianza, l'interessato potrà chiedere al titolare del trattamento l'esposizione dell'informativa estesa.

Art. 15 – Informativa di secondo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR

1. L'informativa estesa, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 13 GDPR, è resa disponibile e accessibile agli interessati, prima che questi entrino nel raggio di azione del sistema di videosorveglianza, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune (punto 7.2 delle Linee Guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanate dall'EDPB)

Art. 16 – Responsabile del procedimento ex artt. 4, 6 L. 241/1990

1. In sede amministrativa, i responsabili del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, possono essere autorizzati ed incaricati ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 17 – Pubblicazione del Regolamento sul sistema di videosorveglianza

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.